

**PROTOCOLLO PER LA CONCESSIONE DELLA DENOMINAZIONE E  
DELL'EMBLEMA DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI AI PRODOTTI  
AGRICOLI, AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI E TIPICI  
(approvato con DCS n. 38/2006 e modificato con D.D. n. 323/2006 e 186/2007)**

**Art. 1 - Regolamento generale**

Il presente protocollo è emanato in attuazione del Regolamento generale per la concessione della denominazione e dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini approvato con DCS n. 6/2006.

**Art. 2 -Principi generali**

Ai sensi del presente protocollo il Parco Nazionale dei Monti Sibillini può concedere il proprio emblema e/o denominazione a produttori che svolgono la loro attività nel settore delle produzioni agricole e/o agroalimentari tipiche e tradizionali, così come definite nei successivi artt. 4 e 5.

**Art. 3 Beneficiari**

Per produttore agricolo o agroalimentare, singolo o associato, di seguito indicato come "Produttore", si intende il soggetto che esercita la propria attività imprenditoriale all'interno di uno o più Comuni del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. E più precisamente:

- Per i Produttori agricoli: che abbiano i terreni, (almeno l'80% della S.A.T. – superficie agricola totale) coltivati all'interno dei comuni del Parco;
- per i Produttori agro-alimentari: che abbiano la sede operativa all'interno dei comuni del Parco, siano regolarmente iscritti nel registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia di competenza.

L'uso dell'emblema e/o della denominazione è concesso al Produttore per un periodo di tre anni e può essere rinnovato. La domanda di rinnovo deve essere presentata al Parco almeno tre mesi prima della scadenza naturale della convenzione.

**Art. 4 – Definizione dei prodotti tradizionali**

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo per prodotto tradizionale si intende quel prodotto, agricolo o agroalimentare, le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni e riconosciuto ai sensi del D.M. del 22.07.2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, pubblicato nella G.U. n. 18.08.2004.

A tale tipologia di prodotti viene concesso l'utilizzo della seguente denominazione: *Prodotto Tradizionale inserito nell'elenco della Regione Marche / Umbria – Dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini(D.M. n.350/1999 e D.C.S. n38/2006).*

**Art. 5 – Definizione dei prodotti tipici**

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, per prodotto tipico si intende quel prodotto, agricolo o agroalimentare, che, al fine di essere riscoperto, tutelato e valorizzato, è stato fatto oggetto di apposito patto, convenzione, disciplinare, con un organismo riconosciuto, pubblico o privato riconosciuto a livello nazionale (es. EE.LL. e Slow Food), con il fine anche di creare processi di autocontrollo sulle metodologie di produzione.

A tale tipologia di prodotti viene concesso l'utilizzo dell' emblema e della denominazione di cui all'allegato A al presente Protocollo (di bronzo).

**Art. 6 – Corrispettivo**

L'uso della denominazione e/o dell'emblema viene concesso dietro corrispettivo.

Il Produttore agricolo, singolo o associato in un consorzio, di produzioni tipiche, corrisponde al Parco la somma annua lorda forfettaria di € 100,00.

Il Produttore agricolo, singolo o associato in un consorzio, di produzioni tradizionali, corrisponde al Parco la somma annua lorda forfettaria di € 50,00.

Per il corrispettivo da versare da parte di produttori agro-alimentari si fa riferimento alla procedure di cui al Regolamento generale richiamato all'art.1 del presente protocollo.

#### **Art. 7 – Domanda**

I Produttori che intendono richiedere l'utilizzo della denominazione e dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini devono presentare domanda secondo i modelli predisposti dal Parco.

#### **Art. 8 – Cronoprogramma procedurale**

La concessione all'utilizzo dell'emblema e della denominazione viene rilasciata dal Direttore del Parco entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. L'istruttoria procedimentale delle richieste – da effettuarsi con modalità di interlocuzione endoprocedimentale con il soggetto interessato, secondo quanto stabilito dalla vigente disciplina di legge - viene effettuata dal Responsabile del procedimento, nominato dal Direttore all'interno del Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile.

L'uso della denominazione e dell'emblema da parte dei Produttori è regolato da una specifica convenzione tra il Parco e il soggetto richiedente. Lo schema di tale convenzione è approvato contestualmente all'atto di concessione.

#### **Art. 9 - Convenzione – obblighi del concessionario**

Nella convenzione sono esplicitamente previsti gli obblighi del concessionario, che si impegna a:

1. non usare l'emblema e/o la denominazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini:
  - a. Per scopi contrari alla legge.
  - b. In modo contrastante o per attività non conformi alle finalità dell'Ente Parco, o, comunque, per scopi confliggenti con la preservazione dell'ambiente naturale.
  - c. Per contraddistinguere prodotti e/o servizi diversi da quelli espressamente indicati nella convenzione stessa o non conformi alle tipologie e caratteristiche di qualità in essa specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità.,
  - d. In azioni pubblicitarie e/o promozionali non preventivamente approvate dall'Ente Parco.
  - e. Alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche.
  - f. In modo che ne possa derivare danno o discredito all'Ente Parco o alla sua immagine, ovvero pregiudizio ai danni del consumatore.
  - g. Quale propria ragione commerciale o parte di essa.
2. ad adottare, nella propria attività, standard di progressivo miglioramento della qualità del prodotto o del servizio;
3. ad operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l'impatto ambientale della propria attività;
4. a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori;
5. a promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, un'immagine di qualità del Parco in particolare alla luce della Carta Europea per il Turismo Sostenibile che il Parco si è impegnato ad attuare;
6. a permettere l'accesso ad esperti incaricati dal Parco al fine di effettuare eventuali controlli.
7. a non dare in concessione o sub concessione l'emblema e/o la denominazione del Parco – sotto qualunque forma o denominazione – nei confronti di soggetti terzi.
8. a non depositare o usare marchi o contrassegni propri, da parte del concessionario, in tutto o in parte confondibili con l'emblema e la denominazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Oltre a ciò la convenzione contiene:

1. il corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento per l'uso della denominazione e dell'emblema;
2. le modalità di utilizzazione grafica della denominazione e dell'emblema, anche ai fini della promozione del Parco;
3. la procedura da applicare nei casi di inadempienze da parte del concessionario, riportata nel seguente art.10.

#### **Art. 10 – Inadempimenti**

In caso di violazioni del presente protocollo, il Parco, oltre alle sanzioni di cui alla legge 394/91 e s.m.i. derivanti dal mancato rispetto del Regolamento Generale, può adottare le seguenti misure:

1. Per gravi inadempimenti, specificati al seguente punto n. 3), il Parco procede alla immediata risoluzione di diritto della convenzione. La revoca della concessione comporta, per l'ex concessionario, la perdita del diritto all'uso dell'emblema e della denominazione del Parco e il conseguente obbligo al ritiro dalla circolazione, entro 90 giorni, di tutto il materiale in cui l'emblema stesso o la denominazione compaiano. Il concessionario è inoltre estromesso dal circuito promozionale attivato dal Parco.
2. in tutti gli altri casi di inadempimento, rispetto agli obblighi previsti nel presente protocollo o nella convenzione, il Parco provvede a darne comunicazione al concessionario intimando a quest'ultimo di provvedere a regolarizzare la situazione entro un termine che non può comunque superare i trenta giorni. Scaduto tale termine e perdurando l'inadempienza, il Parco provvede alla risoluzione di diritto della convenzione.
3. Ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al punto 1 del presente articolo, sono ritenuti inadempimenti gravi:
  - a. Il mancato rispetto degli impegni di cui all'art.9, punto n. 1, lett. a,b, c, d, f, g, punti n. 4, 7 e 8.

#### **Art. 11 – Forme di pubblicità**

Il Parco prevede specifiche forme di pubblicizzazione del presente protocollo attraverso:

- a. la pubblicazione agli albi pretori delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
- b. Informativa a mezzo stampa, nel sito web del Parco e presso i diversi punti informativi del Parco.
- c. Informativa rivolte alle associazioni di categoria.

#### **Art. 12 – Uso non autorizzato**

Nel caso di uso non autorizzato della denominazione o dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, fatte salve le sanzioni di cui alla L. 394/91 e s.m.i., il legale rappresentante dell'Ente Parco intima l'immediata cessazione dell'uso nonché il divieto assoluto di utilizzare ogni materiale relativo in cui compare la denominazione o l'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

## ALLEGATO A

### PRODOTTI TIPICI:



**BRONZO**